

STATUTO

SOLE DI SICILIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARONIA ME VIA UGO FOSCOLO
28

Numero REA: ME - 205640

Codice fiscale: 02977300835

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n. 2.217, raccolta n. 1.218

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "SOLE DI SICILIA- Cooperativa Sociale".

La società può aderire ad associazioni di assistenza e tutela della cooperazione ed agli organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Caronia. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario delle S.r.l. in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci

cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'Organo Amministrativo documenta tale condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera **a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n°381**, nonché attività di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla **lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991**.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa opera nei seguenti settori di cui all'art.1 lettera a) legge 381/91:

- attività e servizi di riabilitazione;
 - attività e servizi di telesoccorso;
 - organizzazione e/o gestione di soggiorni climatici per bambini, anziani e persone in stato di bisogno;
 - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
 - interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità con prospettiva di accoglimento in "comunità alloggio" o centri socio-riabilitativi;
 - servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola, o altre strutture di accoglienza;
- la gestione di tutti i servizi relativi alle leggi n° 87/81, 68/81 e n°16/86 e successive modifiche ed integrazioni;
- effettuare il servizio di assistenza domiciliare integrata in riferimento all'attuale legislazione Regionale vigente in materia e successive modifi-

che ed integrazioni;

- attività di sensibilizzazione, promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi sociali;

- attivare e gestire servizi socio-psico-assistenziali orientati alla prevenzione: corsi di educazione sanitaria, screening di massa, prevenzione primaria di malattie genetiche, mentali e geriatriche, informazione ed educazione sanitaria della popolazione sulle cause e conseguenze dell'handicap nonché sulla prevenzione in fase pre-concezionale, in fase neonatale e nelle varie fasi dello sviluppo, fornendo inoltre informazioni sui servizi sanitari che svolgono tali funzioni;

- svolgere attività sociali per anziani, portatori di handicap, minoro, persone in stato di bisogno, con prospettiva di accoglimento in case Albergo con tutte le attività connesse;

- istituire e/o gestire centri diurni di socializzazione per anziani, handicappati e persone in stato di bisogno, organizzando gite, svaghi, atti-

vità sportive e ricreative al fine di renderli più partecipi alla vita sociale;

- creare e/o gestire centri educativi per l'inserimento nella società di persone disagiate in genere;

- realizzare e/o gestire consultori familiari, con personale specializzato;

- realizzare e/o gestire case di riposo per anziani, case di cura centri specializzati di riabilitazione;

- fornire servizi di segretariato sociale a persone in stato di bisogno ed extracomunitari;

- creazione e/o gestione di ostelli della gioventù;

- Promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- promuovere la partecipazione dei soci a corsi e/o lezioni di formazione culturale, sociale e professionale, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci a favore anche la migliore collaborazione dei membri del nucleo familiare ove sono chiamati ad operare e dei volontari che prestino il loro aiuto nei servizi della cooperativa stessa;

- perseguire mediante la gestione associata, migliori condizioni di lavoro evitando periodi vuoti di attività e di conseguente disoccupazione e favorendo il mutuo soccorso nei confronti dei soci in difficoltà;
- favorire il proprio lavoro e le proprie attività di formazione professionale, le iniziative di Enti locali ed Associazioni tendenti al sostegno delle famiglie dei cittadini in difficoltà, al miglioramento della salute, della vita, delle relazioni umane;
- realizzare e/o gestire l'assistenza a domicilio per anziani, handicappati, minori e famiglie in difficoltà offrendo tutti quei servizi necessari anche per la sopravvivenza, oltre quelli di normale indirizzo, pulizia, imboccamento, assistenza igienico-sanitaria ed amministrativa;
- fornire l'assistenza di cui sopra, anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, case di soggiorno, day hospital, luoghi di villeggiatura;
- fornire alle famiglie un servizio atto all'educazione del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- offrire o gestire servizi, tramite i propri so-

ci, di assistenza baby sitter ai bambini da 0 a 10 anni, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene la sicurezza, condividendo le responsabilità anche pedagogiche ed educative dei genitori;

- creazione e/o gestione di asili, scuole materne e servizi connessi, con particolare riguardo ai bambini portatori di handicap;

la realizzazione e/o gestione di asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, nonché di servizi ausiliari di collegamento, trasporto e mensa;

- effettuare corsi di preparazione post-scolastica per ragazzi i scuole elementari, medie e superiori,

- baby parking ed attività connesse;

- la gestione di strutture socialinscolastiche e parascolastiche;

- l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli , nonché la realizzazione di centri didattico-sportivi mirati alla corretta formazione della personalità di partecipanti;

- promuovere o gestire, tramite i propri soci, ritrovi per anziani, parchi gioco per bambini, ferie collettive, circoli culturali e ricreativi, mense

pensionati, ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento sociale;

- realizzare e/o gestire locali per tossicodipendenti allo scopo di offrire quella assistenza continua 24 ore su 24 ore a quanti ne facciano richiesta ed in particolare organizzare convegni, tavole rotonde che abbiano uno scopo preventivo ed istruttivo sulle conseguenze dell'uso di sostanze tossiche;

promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici;

- Organizzare un servizio di pronto intervento anche a solo titolo esplicativo mediante autoletti- ghe nei casi di infortunio o di ricoveri;

- Gestire strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva , cliniche , palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanze marine e montagne , campeggi, ecc., sia per giovani che per adulti ed anziani e tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale.

- Gestire, vigilare ed assistere il funzionamento degli impianti, uffici ed attrezzature predisposti ai fini sociali;

- Promuovere, organizzare e gestire attività ri-

creative, quali manifestazioni musicali, teatrali, folkloristiche, agonistiche, canore e simili a favore di bambini, anziani, tossicodipendenti, ed handicappati;

- collaborare con il "Ministero della Sanità", con le Regioni, Province, Comuni, ASL ed in particolare con la Regione Siciliana, riferendo con dati statistici circa la tossicodipendenza, le condizioni degli anziani e quelle delle famiglie in difficoltà;

- provvedere all'acquisto o all'affitto e alla gestione di beni mobili ed immobili dati in concessione da enti pubblici e/o privati per l'espletamento delle attività sociali;

- espletare ogni altra attività connessa con l'assistenza in genere.

La Società cooperativa Sociale, in riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n°153/96, si propone altresì lo scopo di inserire al lavoro persone con situazione di marginalità sociale che hanno subito processi di istituzionalizzazione o incarico ai servizi socio-sanitari così come previsto **dall'art. 1 , comma b della legge 8 novembre 1991, n°381.**

in particolare la Cooperativa intende gestire sta-

bilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi i seguenti servizi:

- raccolta selezionata di vetro, carta, plastica, lattine, materiale ferroso e materiale fotosensibile;

- riciclaggio e commercializzazione di vetro carta, materie plastiche, lattine e materiale ferroso proveniente da rifiuti urbani;

- stoccaggio di materiali di risulta dalla trasformazione, e commercializzazione dello stesso;

- servizio di raccolta a domicilio di suppellettili, rifiuti solidi ingombranti, carcasse di elettrodomestici, ritiro ed avvio a discarica di materiale di risulta da lavori di demolizioni e ristrutturazione di edifici;

- transennamento, sgombrò dei detriti dal suolo pubblico;

- pulizia e raccolta rifiuti su natanti;

- curare la pulizia delle spiagge, lungomare, arenili, banchine, bacini portuali, strade urbane ed extraurbane autostrade e strade di campagna nonché acque e sponde dei laghi, rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire la circolazione;

- curare la raccolta ed il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi

ed ospedalieri;

- assumere lavori di espurgo pozzi neri e simili, di gestione degli impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione rifiuti;

- progettare e gestire impianti di trasformazione vetro, carta, materie plastiche, lattine e materiale ferroso provenienti da rifiuti urbani;

- progettazione di nuove discariche e recupero discariche esaurite;

- effettuare servizi di monitoraggio e catalogazione costante delle discariche, di individuazione di nuove possibili aree destinate a discariche, servizi di rilevazione fotometrica di nuove discariche e quant'altro di attinente;

- offrire servizi di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione;

- assumere lavori di pulizia ordinarie e straordinarie, compresi quelli preliminari e complementari come pulizie di abitazioni, condomini, uffici pubblici, privati e militari, banche, ospedali, negozi, scuole, magazzini, mercati mense aziendali, stabilimenti industriali, pulizia meccanizzata ferroviaria, aeroportuale, portuale nonché la pulizia di carri ferroviari, navi, automezzi e qualsiasi altro tipo di pulizia per conto terzi siano

essi enti pubblici o privati;

- effettuare servizi di sistemazione del verde pubblico e/o privato e servizi di giardinaggio in genere;

- servizi di manutenzione, gestione e/o custodia di parchi, urbani e suburbani, riserve naturali, ville, giardini pubblici, beni mobili ed immobili, parcheggi pubblici e privati;

- operare la pulizia ornamentale e potatura del verde pubblico e privato, aiuole, parchi, ville prati, campi, strade, l'impianto di giardini pubblici e privati;

- curare la pulizia di monumenti parchi e reperti archeologici;

- progettare soluzioni anti-inquinamento;

- effettuare interventi anti-inquinamento;

- rilevazione e monitoraggio delle fonti di inquinamento ambientale;

- fornire servizi di facchinaggio e manovalanza in genere, raccolta, trasporto, lavorazione, riciclaggio e commercializzazione dei reflui oleari ed enologici;

- raccolta, trasporto, lavorazione, riciclaggio e commercializzazione degli olii esausti;

- raccolta, trasporto, lavorazione, riciclaggio e

commercializzazione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione e dalla trasformazione industriale;

- raccolta, trasporto, lavorazione, riciclaggio e commercializzazione dei rifiuti provenienti dai frigo macelli e/o mattatoi;

- raccolta, trasporto, lavorazione, riciclaggio e commercializzazione dei rifiuti provenienti dagli allevamenti;

- restauro ambientale, valorizzazione-conservazione e manutenzione del patrimonio ambientale-paesaggistico e rurale;

- lavori di progettazione per aree di verde attrezzato;

- elaborazioni di programmi nel contesto delle politiche ambientali, dell'Unione Europea.

- provvedere alla lavorazione e commercializzazione di tutte le materie risultanti dallo smaltimento e riciclaggio dei materiali di rifiuto oggetto della raccolta;

- certificazione di qualità;

- raccolta e riciclaggio rifiuti organici (letame, concime organico etc.);

- redazione moduli di dichiarazione MUD e autorizzazione alla raccolta e smaltimento rifiuti tossi-

co nocivi per professionisti, artigiani e industrie;

- partecipare a programmi internazionali, nazionali, regionali e locali, riguardanti l'attuazione di strategie ed operazioni finalizzate alla salvaguardia ambientale, valorizzazione dell'ambiente e servizi turistici, in genere ed, in special modi, relativi all'area dei Nebrodi, e, pertanto, realizzazione e/o gestione di servizi, impianti e attrezzature di carattere turistico naturalistico finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio dei Nebrodi a rifugi/ristoro, ostelli, ippostazioni, centri ippici e maneggi in genere, centri neve, camping, aree per roulotte e campers; organizzazione di gite, escursioni, passeggiate ecologiche nell'ambito del territorio dei Nebrodi; gestione ed organizzazione delle case-vacanza, attraverso l'assistenza ad eventuali proprietari disponibili a cedere a qualsiasi titolo il proprio alloggio a turisti disposti a trascorrere le loro vacanze nel territorio dei Nebrodi, Per l'espletamento di tale attività di assistenza la società potrà percepire compensi dagli interessati, stipulare convenzioni con l'Ente Parco dei Nebrodi, i comuni e le altre istituzioni pubbliche e le associazioni e i singoli pri-

vati; organizzazione e gestione di iniziative di salvaguardia, conservazione a difesa del paesaggio dei Nebrodi, comprese quelle previste dalla legge regionale 06-05-81, n. 98, modificata dalla L-R. 09-08-1988, nonché dal decreto del l'Assessorato al Territorio ed Ambiente relativo alla istituzione del parco dei Nebrodi; tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche dei Nebrodi; realizzazione e gestione di mercati di prodotti agricoli; tutela ed incremento del patrimonio naturale esistente: boschi, foreste, colline, arenili, parchi urbani, giardini ed aree a verde pubblico attrezzato; manutenzione e gestione di aree protette, riserve naturali e parchi naturali; prevenzione degli incendi nei boschi, servizi antincendio e protezione antincendio;

- fornire consulenza riguardo di impatto ambientale su superfici urbane ed extraurbane;
- progettazione, organizzazione e gestione di orti botanici;
- curare la formazione professionale dei propri soci, favorendone l'istruzione professionale, mediante l' istituzione di corsi di avviamento e perfezionamento;
- prestare sia a privati che ad enti pubblici,

consulenza per lo studio, realizzazione, direzione, misura e contabilità delle costruzioni rurali e delle industrie agrarie, per le analisi dei fattori produttivi e dei prodotti agricoli per estimi, mediazioni, trasporti, pubblicità etc;

- prestare sia a privati che ad enti pubblici manodopera (bracciante agricolo, potatori, personale esperto per innesti di vario genere etc) mezzi tecnici e/o compiere tutto quanto e necessario per lo studio, la progettazione, realizzazione, manutenzione e pulizia di ville, giardini, verde pubblico, strade, case rurali etc.

La società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società cooperativa, tra l'altro, può:

- a) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo sviluppo del-

la cooperazione;

- b) partecipare ai pubblici appalti;
- c) collegarsi nelle forme più opportune, con altre imprese, per consulenze ed uso degli strumenti di lavoro;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- e) con delibera dell'Assemblea può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- f) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- g) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci;
- h) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative, e in

tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività da svolgere con Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinan-

ziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati: .

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la me-

tà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci..

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama

quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-

go chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 26,00.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad euro 26,00. All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 30 giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

ART. 10

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 12

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° comma.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento

di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'assemblea dei soci può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di

sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 15

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato

ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi

del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 17

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo Amministrativo.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che

l'Organo Amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 18

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 19

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni

dell'assemblea, mediante: - integrazioni dei com-
pensi; - aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizza-
te anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere
possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai
punti a) e b) dell'articolo 20 del presente statuto.

ART. 20

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno pre-
vedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva
legale, deve essere a questo destinato almeno il
trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione , nella misura del
3%.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale
sociale sottoscritto e versato (*ed eventualmente an-
che del sovrapprezzo*), nella misura che verrà stabi-
lita dall'assemblea, purché nei limiti delle varia-
zioni dell'indice nazionale generale annuo dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai e di impie-
gati, calcolate dall'Istituto nazionale di statisti-

ca (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) amministratore unico o consiglio di amministrazione

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 22

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le

sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convoca-

zione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 24

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1.determinare le linee generali dell'attività della cooperativa; 2 approvare i bilanci; 3. - distribuire gli utili; 4. - approvare i regolamenti interni; 5. - procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi; 6. - deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci sé nominati; 7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% + 1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 25

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto..

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 2.000,00 euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..

ART. 26

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio

può rappresentare solo un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segreta-

rio.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da un minimo di tre ad un massimo di cinque, scelto tra i soci. L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

ART. 28

COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, o ad un Consiglio di Amministrazione, scelti tra i soci cooperatori, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo

statuto e dalla legge;

- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale

dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

L'Organo Amministrativo non può acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'Organo Amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 29

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è generale.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e

di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'amministratore unico o Al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

ART. 30

CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scaden-

za alla data dell'assemblea convocata per l'approva-
zione del bilancio relativo al terzo esercizio del-
l'incarico.

ART. 31

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dall'Amministratore notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare,
anche tramite professionisti, di loro fiducia, i li-
bri sociali ed i documenti relativi all'amministra-
zione. Per l'azione di responsabilità contro gli am-
ministratori si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 32

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla
legge, può essere sciolta con deliberazione dell'as-
semblea con i voti dei $\frac{3}{4}$ della totalità dei soci.

ART. 33

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assem-
blea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente

tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 34

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 35

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 37

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato: Maimone Giovanni Buttà Nino Tindaro Trigona Antonino Serraino Antonino Biagio Villanti Costantino Fabio Tierno notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite M.U.I. Agenzia delle Entrate di Milazzo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3 e 4 del D. Lgs. N. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milazzo in data